

Udine, 22 novembre 2024

**Oggetto: Richiesta bonus Natale € 100 (L. 143/2024)**

Circolare numero 020/2024

---

## In breve

Il c.d. “Decreto Omnibus” ha previsto un **bonus di 100 euro** per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, da riconoscere unitamente alla tredicesima mensilità **su richiesta del lavoratore**.

## Approfondimento

Il cosiddetto “bonus Natale” è disciplinato dall’art. 2-bis, inserito in sede di conversione del D.L. n. 113/2024 ad opera della legge 143/2024 e modificato dall’art. 2, D.L. n. 167/2024.

Nell’illustrazione che seguirà, si tiene conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 19/E del 10 ottobre 2024, e n. 22/E del 19 novembre 2024.

Il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato, con orario part time o full time per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un reddito complessivo annuo **non superiore a 28.000 euro**;
- b) presenza di **almeno un figlio**, riconosciuto, adottivo o affidato, **fiscalmente a carico** (ex art. 12, comma 2, TUIR)\* anche se nato fuori del matrimonio;
- c) **imposta lorda** determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo **superiore** a quello della detrazione da lavoro (ex art. 13, comma 1, TUIR) spettante.

\*Si ricorda che per risultare **fiscalmente a carico**, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli di età non superiore a 24 anni.

Il neo-comma 2-bis introdotto in sede di conversione specifica inoltre che il bonus **non spetta**:

- al lavoratore dipendente **coniugato** il cui **coniuge**, non legalmente ed effettivamente separato sia beneficiario della stessa indennità;
- al lavoratore dipendente **convivente\*\*** il cui **convivente** sia beneficiario della stessa indennità.

\*\*Ai fini della presente dichiarazione per *conviventi* si devono intendere i “conviventi di fatto” così come definiti dalla L. 76/2016 ex art. 1, c. 36 e 37: si tratta di persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, il cui status sia regolarmente dichiarato all’anagrafe e risulti dallo stato di famiglia.

Dott. Riccardo Canu   Dott.sa Elena Zanon   P.Az. Roberta Gregoris   Dott. Massimiliano Caprari

Pertanto, se nel nucleo sono presenti 2 lavoratori dipendenti, entrambi aventi i requisiti per poter percepire il bonus, dovranno scegliere quale dei 2 potrà riceverlo presentando richiesta al proprio datore di lavoro e indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente.

Il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta, tramite **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (si veda fax-simile della dichiarazione proposta in calce alla circolare), la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari illustrati per beneficiare dell'indennità in esame.

Nella dichiarazione presentata, il lavoratore dovrà attestare la propria situazione reddituale e familiare, verificando nel contempo se si trova anche in una delle seguenti circostanze:

- se nel corso dell'anno 2024 ha svolto **più attività di lavoro dipendente** con datori di lavoro diversi, il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità le **certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro**, al fine del corretto calcolo del quantum spettante;
- se il lavoratore ha avuto **più contratti di lavoro dipendente part-time** in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

Il datore di lavoro – ricevuta la richiesta del lavoratore - riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità. Successivamente all'erogazione, verrà effettuata una verifica in sede di conguaglio di fine anno e, qualora il bonus risulti non spettante, il datore di lavoro provvederà al recupero del relativo importo.

In buona sostanza la modalità di erogazione del bonus Natale ricalca le regole già previste per altre tipologie di bonus (es. trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente art. 1, D.L. n. 3/2020); pertanto il datore di lavoro sostituto d'imposta eroga al lavoratore le somme per poi recuperarle sul modello F24 mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Vale la pena specificare che, in presenza di variazioni rispetto a quanto dichiarato, il lavoratore potrebbe trovarsi nella spiacevole condizione di vedersi recuperato l'importo in sede di conguaglio ovvero in sede di dichiarazione dei redditi (se ad esempio viene superata la soglia reddituale già richiamata, oppure variano i carichi familiari, oppure il rapporto si conclude prima del 31/12/2024...). Il lavoratore che non ha - al contrario - richiesto ed ottenuto in busta paga il bonus potrà beneficiarne – fermi restando i presupposti di spettanza – in sede di dichiarazione dei redditi.

Si precisa infine che il bonus deve essere calcolato tenendo conto delle **giornate di detrazione** di lavoro dipendente spettanti ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 917/1986. Ove tali giornate siano inferiori a quelle dell'intero anno, occorre procedere a riproporzionare l'importo spettante.

Per agevolare le aziende nella distribuzione e raccolta delle dichiarazioni dei lavoratori, nei prossimi giorni verrà spedito l'elenco dei soli lavoratori che NON hanno superato la soglia reddituale dei 28.000 euro alla data del 31/10/2024 (dato a disposizione di questo Studio).

Tale elenco verrà recapitato al fine di consentire alle aziende la consegna del modulo solo a quei lavoratori che rispettano ad oggi almeno il requisito reddituale. Resta inteso che – pur rispettando la soglia reddituale – i lavoratori che ricevono il modulo dovranno verificare e dichiarare le altre condizioni di spettanza, compilando e restituendo la dichiarazione con i dati non a disposizione di questo Studio.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Dott. Riccardo Canu   Dott.sa Elena Zanon   P.Az. Roberta Gregoris   Dott. Massimiliano Caprari

**Sinergie Consulenti del Lavoro Associati**

Via A. Zanon, 16/6 - 33100 Udine T. 0432 502540 / F. 0432 504902  
info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio

## DICHIARAZIONE PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM (BONUS NATALE)

(ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

L'art. 2-bis, D.L. n. 113/2024 convertito in Legge n. 143/2024 e successive modifiche e integrazioni prevede, limitatamente all'anno 2024, l'erogazione da parte dei datori di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità, di una indennità una tantum (c.d. bonus Natale) di euro 100, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) titolarità di un reddito complessivo annuo non superiore a **28.000 euro**;
- b) presenza di **almeno un figlio** fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR)\* anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato;
- c) **imposta lorda** determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro (ex art. 13, comma 1, TUIR) spettante;

premesso quanto sopra, io sottoscritto/a ..... C.F. .... nato/a ..... (.....) il ..... residente a ..... (.....) in via ..... n. ...., in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, presso l'azienda.....

consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, chiedo il riconoscimento dell'indennità una tantum (c.d. bonus Natale) di cui all'art. 2-bis, D.L. n. 113/2024 convertito in Legge n. 143/2024 e successive modifiche e

### DICHIARO

- di essere **titolare di un reddito complessivo annuo**, per il 2024, non superiore a euro **28.000**;
- che l'imposta lorda determinata sui redditi risulta di importo superiore a quello delle detrazioni da lavoro spettanti;
- la presenza di **almeno un figlio fiscalmente a carico** (compresi i figli adottivi o affidati) ai sensi dell'art. 12, comma 2, TUIR\*:

(nome) \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_

\*Per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli di età non superiore a 24 anni.

### DICHIARO INOLTRE

- che (se presente) il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato (nome) \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ **NON** beneficia della stessa indennità una tantum;

ovvero

- che (se presente) il **convivente\*\*** (nome) \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ **NON** beneficia della stessa indennità una tantum;

\*\*Ai fini della presente dichiarazione per *conviventi* si devono intendere i "conviventi di fatto" così come definiti dalla L. 76/2016 ex art. 1, c. 36 e 37: si tratta di persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, il cui status sia regolarmente dichiarato all'anagrafe e risulti dallo stato di famiglia.

- di essere consapevole che il reddito complessivo sarà oggetto di conguaglio nei termini di legge e che, in caso di variazione nelle condizioni di spettanza, l'importo dell'indennità una tantum in precedenza ricevuto sarà oggetto di ricalcolo/recupero (se ad esempio viene superata la soglia reddituale di 28.000, oppure variano i carichi familiari, oppure il rapporto di lavoro si conclude prima del 31/12/2024...).
- **SOLO per LAVORATORI con precedenti rapporti di lavoro cessati nel 2024**  
allego le Certificazioni Uniche rilasciate dagli altri datori di lavoro, da utilizzare ai fini della quantificazione dell'indennità una tantum a cura del datore di lavoro che riceve la presente dichiarazione;
- **SOLO per LAVORATORI con più contratti di lavoro dipendente PART-TIME in essere contestualmente**  
dichiaro che l'ulteriore reddito di lavoro dipendente percepito nel 2024 da altri datori di lavoro è pari a euro ..... e che i periodi di lavoro intrattenuti con gli altri datori di lavoro sono i seguenti: (dal/al) ..... e i corrispondenti giorni di lavoro prestati (giorni di detrazione da lavoro dipendente) sono ..... giorni.

Luogo e data

.....

Firma del dichiarante

.....